



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili



ORDINE  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA



# L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: FONDAMENTALI DI MERCATO, MANAGERIALI E TRIBUTARI

Avv. Alessandro Russo

TUPPONI, DE MARINIS, RUSSO & PARTNERS  
INTERNATIONAL BUSINESS LAW FIRM

# Analisi e gestione Rischio di credito

- Presupposto: interazione tra le diverse funzioni aziendali:
- Commerciale
- Amministrativa
- Finanziaria

# Analisi e gestione Rischio di credito

## Profilo cliente

- Rischio Commerciale
- Rischio Politico
- Rischio di cambio

# Rischio Commerciale

## Rischio Commerciale:

- Presente sia in ambito internazionale che domestico
- Detto anche « rischio insolvenza»
  - **Rischio di Insolvenza di diritto**
  - **Rischio insolvenza di fatto**

## Insolvenza di « diritto »:

- Fallimento ( o altra procedura pre concorsuale come ad es. il concordato preventivo
- Nei casi di insolvenza di diritto solitamente sono vietate tutte le azioni singole dei creditori

# Insolvenza di « fatto »:

- Qual è l'origine?
- È consigliabile contrattualizzare alcuni aspetti ad es.:
  - ✓ Gestione dei «claims»  
(contestazioni)
  - ✓ Qualificazione dei termini di pagamento

# Rischio Paese ( o politico)

## Classici esempi:

- Guerra civile?
- Gravi eventi ( esogeni/endogeni)?
- Default Paese?

## Ulteriori variabili di rischio Paese:

- Rischio Banca
- Rischio Nazionalizzazioni ( di settore o del sistema bancario)
- Tasso di corruzione

**(si tratta di insoluti non derivanti dalla volontà del debitore)**

# Rischio di cambio

- Stabilire la valuta ed il tasso di cambio qualora il pagamento sia posticipato

# Gestione del rischio di credito

Diversi approcci verso la gestione del rischio di credito:

- **Gestione post evento o inesistente:**
  - Inizialmente comporta costi pari a 0
  - Elevato rischio
  - Elevati costi di recupero in caso di insoluto
  
- **Gestione preventiva/cautelativa:**
  - Valutazione caso per caso ( o per categorie omogenee)
  - Formulazione di proposte ben definite alla controparte

# Gli strumenti di Pagamento e le operazioni documentarie

## Gli Strumenti di Pagamento Internazionali

- Le Condizioni di Pagamento:
  - Tre aspetti: «**come, dove, quando**» farsi pagare.
  - **Quando:** il pagamento può essere anticipato, posticipato, contestuale
  - **Dove:** il pagamento può avvenire sulla piazza del debitore, del venditore, su piazza terza
  - **Come:** analisi dei diversi metodi esistenti

# Strumenti disponibili

- **Bonifico bancario**
- **Incassi elettronici**
- **Titoli di credito** (assegni e titoli cambiari)
- **Operazioni Documentarie:**
  - **C.A.D.** (cash against documents)
  - **Lettere di credito** (o crediti documentari). quest'ultimo consente l'effettiva eliminazione del rischio di insolvenza del debitore
  - **Garanzie bancarie**

# Titoli di credito in ambito internazionale

- Non esiste una disciplina uniforme
- Esiste una Convenzione Internazionale: **Convenzione di Ginevra del 1930**
- Differenze tra paesi di Common Law e paesi di Civil Law
- Nei paesi di Common Law non esiste la categoria dei titoli di credito
- Nei paesi di Civil Law il titolo di credito diventa titolo esecutivo
- Nei paesi di Common Law è necessario un provvedimento giudiziale

## Titoli di credito cambiari

- **Cambiale tratta ( Bill of exchange):** titolo emesso dal creditore ed accettato dal debitore
- **Pagherò cambiario (Promissory note):** titolo emesso direttamente dal debitore

# Operazioni documentarie

## C.A.D. (cash against documents)

- il pagamento del prezzo avviene mediante scambio di documenti attraverso il sistema bancario
- NON garantisce la certezza dell'incasso o della qualità della merce
- È finalizzato a stabilire una procedura che le banche sono tenute a rispettare


# C.A.D. (detta anche rimessa o incasso documentario)

**Intervengono almeno 2 banche. Di seguito le diverse fasi:**

- accordo tra le Parti ( il venditore prepara la merce)
- invio della merce
- consegna del venditore dei documenti alla propria banca con relative istruzioni (conferisce mandato)
- trasferimento documenti alla banca del compratore( o altra ma sempre nel paese del compratore)
- La banca ricevente avvisa il compratore
- Il compratore effettua il pagamento e riceve i documenti necessari per ritirare la merce in dogana
- La banca ricevente trasferisce l'importo ricevuto alla banca del venditore

# Operazioni C.A.D.

Disciplinate dalla Pubbl. ICC Num. 522 U.R.C.



## Alcuni concetti essenziali

- Rispetto alla lettera di credito (dove la banca emittente si obbliga a pagare) nelle operazioni CAD le banche NON assumono alcuna obbligazione di pagamento ma solo di rispetto della procedura di consegna documenti e gestione dell'incasso
- Nelle operazioni CAD le banche NON entrano nel merito dei documenti ( come avviene invece nella lettera di credito dove i documenti vengono esaminati)

## C.A.D.

- Per rendere standard la procedura ( ed i ruoli dei soggetti bancari coinvolti) la CCI (Camera di Commercio Internazionale) ha emanato la Pubbl. n° 522 denominata URC, Uniform Rules for Collection ( in italiano N.U.I. norme uniformi sugli incassi documentari)
- Tale pubblicazione regola in dettaglio le operazioni C.A.D.

# Il Credito Documentario

- Consiste nell'impegno irrevocabile di pagamento a fronte di una presentazione di documenti «CONFORME»
- Documenti conformi: sono dichiarati tali a seguito di un esame, da parte della banca, di conformità rispetto alle prescrizioni del credito, alle Norme UCP600 ed alla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme della CCI (Camera di Commercio Internazionale)

# Il Credito Documentario


## SOGGETTI COINVOLTI:

- Venditore ( Beneficiario del credito)
- Compratore ( Ordinante il credito)
- Banca Emittente ( la banca che emette il credito , cioè la banca del Compratore)
- Altre Banche ( con ruoli diversi a seconda dei casi)

# Il Credito Documentario

- I crediti documentari sono disciplinati dalla Pubblicazione CCI UCP 600, in vigore dal 2007
- ( in precedenza erano vigenti altre pubblicazioni ad es. 500, 400, ecc...)

## CREDITO DOCUMENTARIO: DEFINIZIONE



## La natura dell'obbligo della Banca emittente


- **Certo:** certezza dell'intervento della Banca nell'operazione, in contrapposizione alla «eventualità» dell'intervento della banca tipica delle garanzie bancarie
- **Definitivo:** il pagamento del credito è sempre definitivo e non «salvo buon fine»
- **Autonomo:** l'obbligazione della banca è autonoma rispetto a:
  - Rapporto tra Compratore e Venditore
  - Rapporto tra Banca emittente e Venditore (beneficiario)
  - Rapporto tra Compratore ( Ordinante e Banca Emittente)

## Pagamento a mezzo Credito Documentario ( L/C)

Credito documentario semplice:

- Comporta l'eliminazione, per il Venditore, del rischio Commerciale
- Per quanto riguarda invece il Rischio Paese/Politico, questo continua a sussistere

# Schema Credito documentario semplice



# La conferma al Credito

È possibile intervenire sul rischio Paese/politico attraverso un particolare istituto, contemplato nelle UCP600, definito

## **CONFERMA**



**Consiste nell'obbligo assunto da una ulteriore banca, che si aggiunge all'obbligo della Banca emittente, di onorare il credito a fronte di una presentazione di documenti conforme**

**Anche l'obbligo della banca Confermante è certo, autonomo, definitivo**

## Il credito documentario confermato



# Il Credito Documentario

## **Modalità di Pagamento:**

Secondo le UCP la Banca:

**ONORA IL CREDITO** *oppure* **NEGOZIA IL CREDITO**

Per «onorare il credito» si intende:

- Pagamento a vista
- Pagamento differito
- Pagamento per accettazione

# Possibilità di cessione del credito

Un credito pagabile in via differita o per accettazione può essere oggetto di smobilizzo:

➤ **Cessione pro solvendo** ( è un'anticipazione «salvo buon fine»

➤ **Cessione pro soluto** ( viene ceduto il credito a titolo definitivo ( è più costoso)

Cosa accade se la presentazione non è conforme?

- La Banca non procede al pagamento
- La Banca non consegna i documenti al Compratore

# Quali documenti presentare?

I documenti abitualmente richiesti in un credito documentario sono:

- Fattura commerciale ( in più esemplari originali o copie)
- Certificato di Origine
- Documento di trasporto ( DDT)
- Certificato di Assicurazione delle merci
- Packing List
- Altri documenti a seconda dei casi

L'esame di conformità dei documenti

L'esame dei documenti non è discrezionale bensì  
disciplinato dalle UCP 600

UCP 600 e Prassi Bancaria internazionale uniforme (PBIU CCI) richiamata dall'art. 14 UCP600)

FONDAMENTALE l'art. 14 delle UCP

## Criteri principali per l'esame dei documenti

L'esame viene svolto in base a:

- Quanto previsto nel testo della lettera di credito
- Quanto previsto dalle UCP e dalla PBIU

## I diversi ruoli ricoperti dalle banche nei crediti documentari

**Banca Emittente:** Banca che emette il credito su richiesta di un ordinante o per proprio conto Art. 2 e art. 7 UCP

**Banca Confermante:** Banca che aggiunge la propria conferma ad un credito su autorizzazione o richiesta della banca emittente Art. 2 e art. 8 UCP

**Banca Avvisante:** Banca che avvisa il credito su richiesta della banca emittente Art. 2 UCP

**Banca Designata:** Banca presso la quale il credito è utilizzabile ovvero qualsiasi banca nel caso di credito utilizzabile presso qualsiasi banca Art. 2 e art. 12 UCP

**Banca rimborsante:** Banca espressamente incaricata dalla banca emittente di rimborsare la Banca designata Art. 13 UCP Pubblicazione ICC URR (Uniform Rules for Rembursement)